Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI Rettore Università "Lumsa"

FRANCESCO D'AGOSTINO Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID Cat. Universitat de Barcelona MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ Cat. Universidad de Zaragoza

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"



ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione GERALDINA BONI Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI Rettore Università "Lumsa"

FRANCESCO D'AGOSTINO Prof. Em. Università di Roma "TorVergata"

VITTORIO GASPARINI CASARI Ord. Università di Modena e Reggio Emilia

> GIOVANNI LUCHETTI Ord. Università di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID Cat. Universitat de Barcelona MARIO CARAVALE Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI Prof. Em. Università di Bologna

LUIGI LABRUNA Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"

FERRANDO MANTOVANI Prof. Em. Università di Firenze

CARLOS PETIT CALVO Cat. Universidad de Huelva FRANCESCO P. CASAVOLA

Pres. Em. Corte Costituzionale

JAVIER FRANCISCO FERRER ORTIZ Cat. Universidad de Zaragoza

> PASQUALE LILLO Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

> PAOLO MENGOZZI Prof. Em. Università di Bologna

ALBERTO ROMANO Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

Anno CLIII - Fascicolo 3 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento	
Formato cartaceo Italia	. € 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login)	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login)	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip)	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	
T-44:::-:-:::::::::	

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec. mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021 Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94 e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it indirizzi web: www.mucchieditore.it facebook - twitter - instagram

 $Tipografia, impaginazione, web: Stem \, Mucchi \, Editore \, (MO). \, Stampa: \, Geca \, (MI).$

Finito di stampare nel mese di ottobre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni - Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università "Lumsa"; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D'Agostino – Prof. Em. Università di Roma "Tor Vergata"; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli "Federico II"; Pasquale Lillo – Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma "La Sapienza"

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden - Università di Bologna Salvatore Amato - Università di Catania Maria Pia Baccari - "Lumsa" di Roma Christian Baldus - Università di Heidelberg Michele Belletti - Università di Bologna Michele Caianiello – Università di Bologna Marco Cavina - Università di Bologna Olivier Echappé – Université de Lyon 3 Luciano Eusebi - Università Cattolica del S. Cuore Libero Gerosa - Facoltà di Teologia di Lugano Herbert Kronke - Università di Heidelberg Francesco Morandi – Università di Sassari Andrés Ollero - Università "Rey Juan Carlos" di Madrid Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma "Tor Vergata" Otto Pfersmann - Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne Angelo Rinella - "Lumsa" di Roma Giuseppe Rivetti - Università di Macerata Gianni Santucci - Università di Trento Nicoletta Sarti - Università di Bologna Carmelo Elio Tavilla - Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum — Avvocato del Foro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Capozza — "Lumsa" di Roma Dott. Matteo Carnì — "Lumsa" di Roma Dott. Francesco Galluzzo — Univ. Cattolica di Milano Dott. Manuel Ganarin — Università di Bologna Prof.ssa Alessia Legnani Annichini — Università di Bologna Dott. Alessandro Perego — Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. Gellio, M. Bianchi).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: Foro it., 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: Archivio giuridico, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. Gellio, La simulazione nel matrimonio, in Rivista giuridica, 2011, 1, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "op. cit.", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "ivi"): "op. cit." si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «......» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: "....." (doppi apici); l'uso degli apici singoli '......' è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione "vol." (seguito da numero romano) e del vocabolo "tomo" (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. Tizis, voce Potestà dei genitori, in Dizionario giuridico, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: "n." o "nt.".
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: Le società, a cura di T. Tizis, A. Gellio, Roma, 2011).

Manuel Ganarin

ANNOTAZIONI SULLA POSSIBILE RIFORMA DEL CODEX IURIS CANONICI IN MERITO AI CANONI SUL DECANO, IL SOTTODECANO E L'ORDINE DEI CARDINALI VESCOVI DEL COLLEGIO CARDINALIZIO*

L'aggregazione dei Cardinali di Santa Romana Chiesa a tre distinti ordines – episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350 § 1) – rileva soprattutto in occasione della vacanza della Sede Apostolica conseguente alla morte o alla rinuncia ovvero, come auspica in prospettiva de iure condendo un gruppo di canonisti che ha divulgato online attraverso una piattaforma virtuale i risultati del lavoro¹, all'inhabilitas permanente del Romano Pontefice.

Dalla lettura della Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* (in seguito: UDG), infatti, emerge come il legislatore tenga in considerazione l'ordine di precedenza esistente tra i porporati aggregati ai tre *ordines* cardinalizi affinché il porporato che precede tutti gli altri svolga talune funzioni nel corso della sede vacante. Secondo quanto risulta dall'*Annuario pontificio*, i primi due Cardinali per ordine di precedenza sono il Decano ed il Sottodecano (o Vice-decano) attualmente in carica, i quali appartengono all'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio, essendo stati insigniti del titolo di una chiesa subur-

DOI 10.53148/1076 845

^{*} Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Sull'operato del gruppo di ricerca e sui contenuti dei progetti di legge riguardanti la sede romana prorsus impedita, da una parte, e lo status giuridico del Vescovo di Roma che ha rinunciato al suo ufficio, dall'altro, si veda G. Boni, Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese. it), n. 14/2021, p. 1 ss. nonché il sito www.progettocanonicosederomana.com.

bicaria (il Decano invero cumula, ratione muneris, il titolo della diocesi di Ostia insieme a quello dell'altra chiesa che gli è già stato attribuito: can. 350 § 4). Seguono i restanti Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria e i Cardinali Patriarchi orientali assunti nell'ordine dei Vescovi, che mantengono il titolo della propria sede patriarcale (can. 350 § 3); infine, vi sono i Cardinali presbiteri e i Cardinali diaconi cui viene assegnato un titolo o una diaconia dell'Urbe (can. 350 § 2), ciascuno dei quali nel proprio ordo precede gli altri di regola secondo il criterio dell'anzianità di promozione al cardinalato². Così, la legislazione speciale sul Conclave prevede, per esempio, che il Decano o, nel caso in cui egli sia assente o legittimamente impedito, il Sottodecano o il primo Cardinale per ordine e anzianità, presieda le Congregazioni generali che precedono il Conclave e, se titolare del diritto di elettorato attivo in quanto non ancora ottuagenario, presieda anche l'assemblea degli elettori del Romano Pontefice (cfr. nn. 9 e 33 UDG).

La disposizione che esclude i Cardinali ottantenni dalle operazioni di voto – come noto introdotta nel 1970 da San Paolo VI³ – tuttavia non sembra integrarsi congruamente con il tradizionale assetto tripartito del Collegio cardinalizio per due ragioni principali.

In primo luogo, perché esclude dal Conclave il Cardinale Decano e/o il Sottodecano laddove abbiano raggiunto gli ottant'anni di età, vanificando la valenza funzionale di questi incarichi: tant'è che nell'*iter* di revisione del Codice piano-benedettino del 1917 si pose in risalto in due occasioni tale incongruenza, che avrebbe potuto risolversi o stabilendo la cessazione dell'ufficio di Decano e di Sottodecano al compimento

² Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2020*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2020, pp. 25*-30*.

³ Cfr. Paolo VI, Litterae apostolicae Motu Proprio datae "Ingravescentem aetatem" quibus Patrum Cardinalium aetas ad maioris momenti munera exercenda statuitur, 21 novembre 1970, in Acta Apostolicae Sedis, LXII (1970), pp. 810-813 (cfr. artt. II.2 e VII). Si veda anche Id., Constitutio apostolica "Romano Pontifici eligendo" de Sede Apostolica Vacante deque electione Romani Pontificis, 1º ottobre 1975, ivi, LXVII (1975), pp. 609-645 (cfr. n. 33).

degli ottant'anni di età o prevedendo, in via eccezionale, che il Decano ottantenne potesse esercitare il diritto di voto⁴.

In secondo luogo, perché potrebbe accadere che tutti i Cardinali Vescovi titolari di una chiesa suburbicaria abbiano raggiunto la soglia anagrafica degli ottant'anni e perciò siano privi del diritto di eleggere il successore di Pietro: con la conseguenza che a presiedere l'assemblea degli elettori del Papa potrebbe essere il primo Cardinale Patriarca orientale ovvero il primo Cardinale dell'ordo presbiterale, cui appartengono in buona parte Vescovi diocesani.

Così, di recente, si è verificato che tutti i Cardinali Vescovi 'romani' – eccettuati alcuni Cardinali Patriarchi orientali – fossero ottantenni e perciò non più elettori, tanto da sospingere Papa Francesco ad integrare l'ordo dei Vescovi del Collegio cardinalizio mediante i Rescripta ex audientia Ss.mi del 26 giugno 2018 e del 1º maggio 2020⁵, disponendo la cooptazione di quattro Cardinali presbiteri e di un Cardinale dia-

⁴ Il coetus studii «de Sacra Hierarchia» propose inizialmente di introdurre una scadenza al mandato conferito al Decano e al Sottodecano - «Decanus et Subdecanus officium ipso iure amittunt, expleto octogesimo anno» - perché «congruum non videtur ut sint Decanus vel Subdecanus Cardinales qui iure electionis careant»: Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recogno-Scendo. Coetus studii «De Sacra Hierarchia», Sessio XIV (dd. 18-22 februarii 1974 habita), in Communicationes, XXV (1993), rispettivamente pp. 65 e 60. Durante la Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico del 1981, il Cardinale Stefan Wyszyński propose invece che il Decano potesse sempre votare in Conclave - «Cardinalis, munere Decani Collegii fungens, non amittit sua iura, Sede vacante» -, ritenendo che «Incongruum enim videtur hoc factum: octogenarius Decanus Collegii praeest Congregationibus Cardinalium: Sede vacante, tamen exclusus est a Conclave» (Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo, Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a secreteria et consultoribus datis (Patribus Commissionis stricte reservata), Typis polyglottis vaticanis, MCLXXXI, p. 79).

⁵ Cfr. Rescriptum ex audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandoli in tutto ai Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, i Cardinali Parolin, Sandri, Ouellet e Filoni, 26 giugno 2018, in L'osservatore romano, 27 giugno 2018, p. 7 (ed in Acta Apostolicae Sedis, CX [2018], pp. 1006-1007); Rescriptum ex audientia Ss.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui ha deciso di cooptare nell'Ordine dei Vescovi, equiparandolo in tutto ai Cardinali

cono, equiparati ai Cardinali cui è stato attribuito il titolo di una chiesa suburbicaria. In questo modo il Papa ha garantito che nell'ordo episcopale vi siano Cardinali non ancora ottuagenari e dunque elettori, i quali precedono i Cardinali Patriarchi orientali: permettendo così l'applicazione della Costituzione Apostolica *Universi Dominici Gregis* – per esempio, con riguardo all'erezione della Congregazione particolare, composta dal Camerlengo e da tre Cardinali, uno per ciascun ordine, estratti a sorte tra i Cardinali elettori presenti a Roma (n. 7) -. Segnatamente, in linea di continuità con i suoi predecessori, il Romano Pontefice ha aggregato nel primo ordo, tramite aequiparatio, porporati di provenienza 'curiale', preposti cioè ai rispettivi Dicasteri della Curia Romana⁶; del pari condividono la medesima provenienza i Cardinali Vescovi 'effettivi' ottuagenari, i quali figurano come Prefetti o Presidenti emeriti dei Dicasteri che hanno retto sino a quando è stata notificata l'accettazione del Papa della rinuncia al loro ufficio, presentata al compimento del settantacinquesimo anno di età, ovvero è stata comunicata la cessazione dell'ufficio per scadenza del termine prestabilito (cfr. cann. 186 e 354; art. 5 §§ 1 e 2

insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, l'Em.mo Cardinale Luis Antonio G. Tagle, 1º maggio 2020, in L'osservatore romano, 2-3 maggio 2020, p. 9.

⁶ Il Cardinale Pietro Parolin è attualmente preposto alla Segreteria di Stato; il Cardinale Leonardo Sandri è Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali; il Cardinale Marc Ouellet è Prefetto della Congregazione per i Vescovi; il Cardinale Fernando Filoni, invece, era all'epoca del Rescriptum ex audientia Ss.mi del 26 giugno 2018 Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, incarico che poi Francesco ha affidato al Cardinale Luis Antonio G. Tagle, mentre il Cardinale Fernando Filoni è divenuto il nuovo Gran Maestro dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme (cfr. L'osservatore romano, 9 dicembre 2019, p. 7).

⁷ Il Cardinale Angelo Sodano è Segretario di Stato emerito; il Cardinale Giovanni Battista Re è Prefetto emerito della Congregazione per i Vescovi; il Cardinale Francis Arinze è Prefetto emerito della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; il Cardinale Tarcisio Bertone è Segretario di Stato emerito e Camerlengo emerito di Santa Romana Chiesa; il Cardinale José Saraiva Martins, infine, è Prefetto emerito della Congregazione delle Cause dei Santi. Il Cardinale Beniamino Stella, invece, promosso all'ordine dei Vescovi il 1º maggio 2020, è divenuto recentemente Prefetto emerito della Congregazione per il clero in quanto il suo successore, mons. Lazzaro You-Heung sik, è stato nominato da Papa Francesco in data 11 giugno 2021

della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* sulla Curia Romana di San Giovanni Paolo II⁸; artt. 12 § 2 e 41 § 1 del *Regolamento generale della Curia Romana*⁹; artt. 2 e 6 del *Rescriptum ex audientia Ss.mi* sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia¹⁰; artt. 2, 4 e 5 del *Motu Proprio Imparare a congedarsi* di Papa Francesco¹¹). Pare evidente come i Pontefici concepiscano l'*ordo* dei Vescovi alla stregua di un *coetus restrictus* che riunisce alcuni tra i loro più stretti e fidati collaboratori, il primo dei quali, secondo l'ordine di precedenza previsto tra i Cardinali Vescovi, assume la presidenza del corpo elettorale durante il Conclave¹².

Ciò nonostante, la misura adottata da Papa Bergoglio presenta il limite della transitorietà. In effetti, una volta che i Cardinali cooptati saranno privati del diritto di eleggere il Romano Pontefice in quanto ottantenni, si ripresenterà ancora l'assenza di Cardinali Vescovi elettori sia 'romani' sia cooptati. Allo stes-

e in seguito ha preso servizio presso il Dicastero a partire dal 2 agosto 2021 (cfr. *L'osservatore romano*, 11 giugno 2021, p. 7 e la notizia riportata nel sito web ufficiale della Congregazione per il Clero, consultabile all'indirizzo internet http://www.clerus.va/content/clerus/it/notizie/new209.html).

⁸ Cfr. Giovanni Paolo II, Constitutio Apostolica "Pastor Bonus" de Romana Curia, 26 giugno 1988, in Acta Apostolicae Sedis, LXXX (1988), p 841 ss.

 $^{^9}$ Cfr. Regolamento generale della Curia Romana, 30 aprile 1999, in Acta Apostolicae Sedis, XCI (1999), p. 629 ss.

Ofr. Rescriptum ex audientia Ss.mi sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, 3 novembre 2014, in L'osservatore romano, 6 novembre 2014, p. 6 (ed in Acta Apostolicae Sedis, CVI [2014], pp. 882-884). Per un'analisi del Rescritto si veda F. Puig, Annotazioni sulla rinuncia all'ufficio di nomina pontificia, in Ius Ecclesiae, XXVII (2015), p. 453 ss.; M. Ganarin, Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia, in Revista General de Derecho canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, n. 47 (2018), p. 1 ss.

¹¹ Cfr. Francesco, Lettera apostolica in forma di Motu Proprio «Imparare a congedarsi» con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia, 12 febbraio 2018, in L'osservatore romano, 16 febbraio 2018, p. 7 (ed in Acta Apostolicae Sedis, CX [2018], pp. 379-381). Sul Motu Proprio cfr. F. Puig, Commento al m.p. Imparare a congedarsi, in Ius Ecclesiae, XXX (2018), p. 647 ss.

¹² Cfr. M. Ganarin, L'ampliamento dell'ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati equiparati ai Cardinali Vescovi (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), in JusOnline, V (2019), in part. p. 145 ss.

so modo il Decano e il Sottodecano, eletti dai Cardinali Vescovi titolari di una diocesi suburbicaria e dai Cardinali cooptati nel 2018 e 2020 (cfr. can. 352 §§ 2 e 3), saranno esclusi *ratione aetatis* dal Conclave. Sarebbe perciò opportuno che il legislatore intervenisse per coniugare stabilmente la configurazione strutturale dell'*ordo* dei Vescovi del Collegio cardinalizio con la privazione della voce attiva dei Cardinali ottantenni di cui al n. 33 UDG, apportando, verosimilmente attraverso un *Motu Proprio*¹³, delle integrazioni ai canoni sui Cardinali di Santa Romana Chiesa contenuti nel Libro II del *Codex Iuris Canonici*.

In particolare, s'intende in questa sede formulare alcuni suggerimenti in riferimento a due canoni del Codice.

Si potrebbe anzitutto stabilire – per esempio, attraverso l'introduzione di un nuovo § 4 nel can. 352 – che l'ufficio di Decano e di Sottodecano del Collegio cardinalizio cessi al compimento dell'ottantesimo anno di età del rispettivo titolare al fine di rivalutarne il profilo funzionale, come si propose durante il processo di redazione del *Codex* del 1983.

L'ufficio risulterebbe vacante nel momento in cui l'autorità competente intima in forma scritta la cessazione al soggetto interessato (can. 186). In questo caso si potrebbe prevedere anche il conferimento *ipso iure* del titolo di 'Decano emerito' e di 'Sottodecano (o Vice-Decano) emerito' del Collegio cardina-

¹³ Il Motu Proprio, del resto, è la tipologia di provvedimento legislativo con la quale il Romano Pontefice suole apportare esplicitamente e direttamente delle modifiche di carattere 'settoriale' al dettato codiciale. Cfr., con particolare riferimento al Codex Iuris Canonici, i Motu Proprio "Ad tuendam fidem" del 18 maggio 1998 (in Acta Apostolicae Sedis, XC [1998], pp. 457-461), "Omnium in mentem" del 26 ottobre 2009 (ivi, CII [2010], pp. 8-10), "Mitis Iudex Dominus Iesus" del 15 agosto 2015 (ivi, CVIII [2015], pp. 958-970), "De concordia inter Codices" del 31 maggio 2016 (ivi, CVIII [2016], pp. 602-606), "Magnum principium" del 3 settembre 2017 (ivi, CIX [2017], pp. 967-970), "Communis vita" del 19 marzo 2019 (in L'osservatore romano, 27 marzo 2019, p. 9), "Authenticum charismatis" del 1º novembre 2020 (ivi, 4 novembre 2020, p. 6) e "Spiritus Domini" del 10 gennaio 2021 (ivi, 11 gennaio 2021, p. 10)

Non mancano tuttavia casi nei quali la suprema autorità della Chiesa è ricorsa alla promulgazione di una Costituzione Apostolica, come accaduto recentissimamente con la riforma complessiva del Libro VI del *Codex Iuris Canonici*. Si veda la Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* del 23 maggio 2021 (*ivi*, 1° giugno 2021, pp. 2-4).

lizio (cfr. can. 185; can. 402 § 1). Inoltre, si potrebbe valutare l'utilità di codificare quanto stabilito nel *Motu Proprio* di Papa Francesco del 21 dicembre 2019, secondo cui l'ufficio di Decano – e, nonostante il silenzio del legislatore, di Sottodecano, posto che *plus semper in se continet quod est minus* (*Regula iuris* 35, in VI°) – è conferito *ad quinquennium* e rinnovabile una sola volta¹⁴. D'altro canto, come anticipato, nel diritto vigente è previsto che gli uffici affidati a Cardinali possano cessare o per scadenza del tempo prestabilito (di regola quando il porporato non ha ancora compiuto i settantacinque anni di età) o per rinuncia presentata al Romano Pontefice e da questi accettata e notificata quando il porporato ha compiuto settantacinque anni di età; e il legislatore, mediante la promulgazione di tale *Motu Proprio*, sembra avere conseguito la finalità di escludere che nella Chiesa siano conferiti incarichi vitalizi a porporati.

Inoltre, si potrebbe introdurre – mediante l'aggiunta di un nuovo § 5 nel can. 350 – un meccanismo di ricambio costante dei membri dell'ordine dei Vescovi del Collegio cardinalizio per fare in modo che al suo interno siano presenti Cardinali non ottantenni, i quali provvederanno quando necessario all'elezione, approvata dal Romano Pontefice, del Decano o del Sottodecano del Collegio cardinalizio (can. 352 §§ 2 e 3).

Segnatamente si potrebbe disporre per analogia la 'cessazione' della titolarità della chiesa suburbicaria, attribuita al momento della promozione del porporato nell'ordine dei Vescovi, quando quest'ultimo raggiunga gli ottant'anni di età: fermo restando che ogni Cardinale Vescovo ritiene 'in commendam' il titolo o la diaconia dell'Urbe assegnata al momento della sua ascrizione nell'ordine dei Cardinali presbiteri o dei Cardinali diaconi (cfr. can. 350 § 2)¹⁵. L'avvicendamen-

¹⁴ Cfr. Francesco, Lettera apostolica in forma di "Motu Proprio" riguardante l'Ufficio del Decano del Collegio Cardinalizio, 21 dicembre 2019, in L'osservatore romano, 22 dicembre 2019, p. 5. In argomento si veda M. Ganarin, Annotazioni sulla configurazione dell'ufficio di Decano del Collegio cardinalizio quale incarico di durata quinquennale, in Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, vol. I, Marcianum Press, Venezia, 2021, p. 517 ss.

¹⁵ Cfr. *Annuario pontificio per l'anno 2020*, cit., p. 91*, ove si riporta che il Cardinale Angelo Sodano, oltre ad essere titolare della Chiesa suburbicaria

to nella titolarità delle diocesi suburbicarie si verificherebbe quando il Romano Pontefice notifica all'interessato la 'cessazione' della titolarità medesima, per poi dare notizia della nomina del nuovo Cardinale Vescovo; e da quel momento, chi 'fuoriesce' dal primo ordine di Cardinali può essere chiamato 'Cardinale Vescovo emerito' o 'titolare emerito' della chiesa suburbicaria assegnatagli in precedenza (cfr. can. 185).

Attraverso queste disposizioni risulterebbe così valorizzata la dimensione 'diaconale', vale a dire di servizio, dei Cardinali Vescovi¹⁶, i quali possono partecipare alla Congregazione particolare e all'elezione del Romano Pontefice. In questo modo, peraltro, il coinvolgimento dei Cardinali dell'ordine episcopale, solitamente 'reclutati' tra i porporati 'di Curia'¹⁷, garantirebbe la presenza nel corso delle operazioni elettorali di personalità che, avendo maturato esperienze significative nell'apparato di governo centrale della Chiesa nell'operare a stretto contatto con il Papa, verosimilmente sono in grado di gestire al meglio la delicata fase di transizione che termina con la scelta del successore di Pietro¹⁸.

Per ragioni onorifiche, infine, si potrebbe disporre che gli 'ex' Cardinali Vescovi ottengano la precedenza su tutti i Cardinali dell'ordine presbiterale o diaconale cui appartengono.

Sulla base di quanto proposto, i canoni 350 e 352 del *Codex Iuris Canonici* potrebbero essere riformati come segue¹⁹, introducendo novità che varrebbero solamente per l'avvenire

di Albano e Decano emerito del Collegio cardinalizio, ritiene *in commendam* il titolo cardinalizio di Santa Maria Nuova assegnatogli quando fu creato da San Giovanni Paolo II Cardinale presbitero nel concistoro del 28 giugno 1991.

¹⁶ Cfr. A. Viana, «Officium» según el derecho canónico, Eunsa, Pamplona, 2020, pp. 210-211.

¹⁷ Cfr. supra, nt. 6.

¹⁸ Su questi aspetti cfr. M. GANARIN, L'ampliamento dell'ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati equiparati ai Cardinali Vescovi (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), cit., p. 157 ss.

¹⁹ Per agevolare la comprensione della proposta, si è optato per la redazione dei testi normativi in lingua italiana. La versione italiana dei cann. 350 e 352 del *Codex Iuris Canonici* è quella consultabile nel sito *www.vatican.va*.

(can. 9), in modo tale che i Cardinali Vescovi attuali permangano a vita nella prima 'classe' di porporati:

- Can. 350. § 1. Il Collegio dei Cardinali è distinto in tre ordini: l'ordine episcopale, cui appartengono i Cardinali ai quali il Romano Pontefice assegna il titolo di una Chiesa suburbicaria e inoltre i Patriarchi Orientali che sono stati annoverati nel Collegio dei Cardinali; l'ordine presbiterale e l'ordine diaconale.
- § 2. A ciascun Cardinale dell'ordine presbiterale e diaconale viene assegnato dal Romano Pontefice un titolo o una diaconia nell'Urbe.
- § 3. I Patriarchi Orientali assunti nel Collegio dei Cardinali hanno come titolo la propria sede patriarcale.
- § 4. Il Cardinale Decano ha come titolo la diocesi di Ostia insieme all'altra Chiesa che aveva come titolo precedente.
- § 5. I Cardinali dell'ordine episcopale, che già ritengono in commendam il titolo o la diaconia nell'Urbe assegnata dal Romano Pontefice quando sono stati assunti al cardinalato, perdono il titolo della Chiesa suburbicaria al compimento dell'ottantesimo anno di età. Con l'intimazione per iscritto dell'autorità competente [cfr., per analogia, can. 186], ciascuno di loro diviene emerito della Chiesa suburbicaria che gli era stata assegnata [cfr., per analogia, cann. 185 e 402 § 1] e ottiene la precedenza su tutti i Cardinali dell'ordine presbiterale o diaconale cui appartiene.
- § 6. Mediante opzione fatta nel Concistoro e approvata dal Sommo Pontefice i Cardinali nell'ordine presbiterale, nel rispetto della priorità di ordine e di promozione, possono passare ad un altro titolo e i Cardinali dell'ordine diaconale ad un'altra diaconia e, se sono rimasti per un intero decennio nell'ordine diaconale, possono passare anche all'ordine presbiterale.
- § 7. Il Cardinale che passa per opzione dall'ordine diaconale all'ordine presbiterale ottiene la precedenza su tutti i Cardinali presbiteri che sono stati assunti al cardinalato dopo di lui.

- Can. 352. § 1. Presiede il Collegio dei Cardinali il Decano e, se impedito, ne fa le veci il Sottodecano; il Decano, o il Sottodecano, non ha nessuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma è considerato *primus inter pares*.
- § 2. Quando l'ufficio di Decano diviene vacante, i Cardinali insigniti del titolo di una Chiesa suburbicaria, e solo essi, con la presidenza del Sottodecano, se è presente, oppure del più anziano tra di loro, eleggano al proprio interno chi debba diventare il Decano del Collegio; comunichino il suo nome al Romano Pontefice, al quale spetta approvare l'eletto.
- § 3. Allo stesso modo previsto nel § 2, sotto la presidenza del Decano, viene eletto il Sottodecano; spetta al Romano Pontefice approvare anche l'elezione del Sottodecano.
- § 4. Il Decano e il Sottodecano rimangono in carica per un quinquennio, eventualmente rinnovabile una sola volta [cfr. Motu Proprio del 21 dicembre 2019] secondo quanto previsto dai §§ 2 e 3 e comunque cessano dal loro ufficio al compimento dell'ottantesimo anno di età. Con l'intimazione per iscritto della perdita dell'ufficio da parte dell'autorità competente [cfr. can. 186] è conferito il titolo di Decano o di Sottodecano emerito [cfr. can. 185].
- § 5. Il Decano e il Sottodecano, se ancora non lo hanno, acquisiscano il domicilio nell'Urbe.

Manuel Ganarin, Annotazioni sulla possibile riforma del Codex Iuris Canonici in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l'ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio

Il contributo formula la proposta di modificare due canoni del Codice di Diritto Canonico dedicati ai Cardinali di Santa Romana Chiesa al fine di codificare recenti riforme introdotte da Papa Francesco – in particolare con i *Rescripta ex audientia Ss.mi* del 26 giugno 2018 e del 1º maggio 2020 nonché con il *Motu Proprio* del 21 dicembre 2019 –, che avendo integrato la composizione dell'ordine dei Cardinali Vescovi e ridefinito la durata degli uffici di Decano e di Sottodecano (o Vicedecano) hanno inciso sull'assetto proprio di un'istituzione radicata nella storia della Chiesa, qual è il Collegio cardinalizio.

Parole chiave: Collegio cardinalizio, Decano, Sottodecano (o Vicedecano), ordine dei Cardinali Vescovi, Codice di Diritto Canonico.

Manuel Ganarin, Notes on the possible reform of the *Codex Iuris Canonici* regarding the canons on the Dean, the assistant Dean and the order of Cardinal Bishops of the College of Cardinals

The contribution proposes to modify two canons of the Code of Canon Law dedicated to the Cardinals of the Holy Roman Church in order to codify recent reforms that were introduced by Pope Francis – in particular with the *Rescripta ex audientia Ss.mi* of 26 June 2018 and of the 1st May 2020 as well as with the *Motu Proprio* of 21 December 2019 –, which, by having integrated the composition of the order of Cardinal Bishops and redefined the duration of the offices of Dean and assistant Dean, affected the structure of a historical institution of the Church.

Key words: College of Cardinals, Dean, assistant Dean, order of Cardinal Bishops, Code of Canon Law.

$Archivio\ giuridico\ Filippo\ Serafini$

INDICE DEL FASCICOLO 3 2021

Miscellanea

Angela Maria Punzi Nicolò, "Grazïan, che l'uno e l'altro foro aiutò…". Il Graziano di Dante627
Laura Palazzani, La condizione anziana e la questione della selezione per l'accesso alle cure nell'ambito della pandemia Covid-19: aspetti bioetici e biogiuridici
Paolo Gherri, Il concetto di Diritto canonico nei documenti pontifici di promulgazione legislativa generale
Francesca Pulitanò, Brevi note in tema di attività sportiva, responsabilità ex lege Aquilia e cause di giustificazione707
José Antonio González Romanillos, La relevancia penal del consilium
Laura Maria Franciosi, Il tempo nei contratti internazionali773
María Mut Bosque, La respuesta de las instituciones de la Unión Europea ante los actos de carácter islamofóbico, antisemita y anticristiano en Europa807
Manuel Ganarin, Annotazioni sulla possibile riforma del Codex Iuris Canonici in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l'ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio

$Archivio\ giuridico\ Filippo\ Serafini$

Michele Grazia, In somnis peccare: la repressione	
dell'attività onirica nei Libri Penitenziali	857
Recensioni	907
Presentazione del Gruppo di ricerca	
"Sede romana totalmente impedita e status giuridico	
del Vescovo di Roma che ha rinunciato"	921

ARCHIVIO GIURIDICO Filippo Serafini

Periodico Fondato nel 1868 Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'Archivio giuridico è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione double-blind peer review.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'Archivio giuridico Filippo Serafini. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.